

02486/12



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DOTTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

CRISIONE A
TRIBUTI - SANIOME

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6309/2010

Cron. 2486

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. OLINDO SCHETTINO - Presidente - Ud. 24/01/2012
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6309-2010 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA (GIA' E.TR. ESAZIONE TRIBUTI SPA) IN
PERSONA DEL SUO AMM.RE DELEGATO E LEGALE RAPP.TE SIG.
GIANCARLO ROSSI P.I.02153170788, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA 26, presso lo
studio dell'avvocato FIORINI ANTONELLA, rappresentata
e difesa dall'avvocato CARSO IVANA;

2012

- **ricorrente** -

132

contro

elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 23, presso
lo studio dell'avvocato ALECCI VINCENZO ROCCO,

rappresentato e difeso dall'avvocato PELLEGRINO
GIUSEPPE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 643/2009 del TRIBUNALE di
REGGIO CALABRIA, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 21 e 29 aprile 2008 Equitalia E.Tr. spa proponeva appello alla sentenza n. 703/07 del Giudice di pace di Bianco con la quale era stata accolta l'opposizione di _____ alla cartella esattoriale n. 094/2007/00182803/74/000 e condannata l'E.Tr., in solido con la Prefettura di Reggio Calabria, alle spese.

L'impugnazione era rigettata, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle ulteriori spese, con sentenza del 15.7.2009 del Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria che, pur rilevando che la prescrizione era quinquennale e non triennale, come stabilito dal primo giudice, statuiva, sia pure senza espresso riferimento all'art. 25 del dpr 602/1973, che i motivi di opposizione riguardavano anche l'inosservanza delle direttive di cui al d.m. 28.6.1999, circa i modelli della cartella e dell'avviso di intimazione e che sussisteva litisconsorzio necessario.

Ricorre Equitalia con tre motivi, resiste Giampaolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione perchè la prima sentenza si fondava esclusivamente sull'eccezione di prescrizione.

Col secondo motivo si deducono gli stessi vizi di motivazione perché il ricorso introduttivo si fondava sulla violazione della legge 689/81 per la mancata notifica del verbale di violazione del cds, sulla nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato e sulla prescrizione.

Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 617 cpc perché il vizio formale della cartella è deducibile solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.

Le censure, come formulate, non meritano accoglimento.

In ordine alla prima, non si comprende l'interesse alla sua proposizione, posto che la sentenza ha accolto il motivo di appello relativo alla prescrizione quinquennale e non triennale, ed è passata ad esaminare le ulteriori doglianze, rigettandole.

Né vale richiamare il principio che l'interpretazione della sentenza compete al giudice dell'impugnazione (Cass. 16.7.2003 n. 11142) perché l'argomento si ritorce contro la ricorrente, che, a pagina sei del ricorso riporta la motivazione della sentenza di primo grado : "riscontra questo Giudicante che: 1) l'azione dell'amministrazione finanziaria... si prescrive con il decorso del 3° anno successivo a quello in cui si è verificata l'iscrizione. 2) Inoltre lo stesso ricorrente eccepisce la palese nullità della cartella in quanto carente degli elementi previsti dall'art. 25 dpr 602/73 nonché perché emessa in violazione dei principi previsti nello statuto dei diritti dei contribuenti (L.212/2000), vedi Cassazione civile sez.5, sentenza n. 11227/02"

Quanto alla seconda censura, la ricorrente ricorda che l'opponente ha lamentato col ricorso introduttivo anche la mancata notifica del verbale e la nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato privo delle necessarie indicazioni per provare ed identificare la pretesa creditoria in violazione del d.m. 28.6.1999, per cui non si comprende l'asserito errore nella qualificazione della domanda e si omette qualsiasi riferimento per dimostrare che la cartella fosse conforme ai modelli prescritti.

Quanto alla terza doglianza, è il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all'art. 617 cpc nei termini perentori di legge ma anche l'opposizione ex lege 689/81 e quella ex art. 615 cpc (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).

Nella specie, il ricorso è stato correttamente proposto per la violazione della legge 689/81 per la mancata notifica del verbale, come riconosce Equitalia a pagina otto

dell'odierno ricorso, e, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela, con la conseguenza che la censura è infondata.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.

Roma 24 gennaio 2012.

Il consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario
Dot.ssa Donatella D'ELIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

2.1.FEB.2012

Il Funzionario
Dot.ssa Donatella D'ELIA

